



ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS - Fondazione Pascale

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DELL'OPCM N. 3274/03 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI SU EDIFICI APPARTENENTI ALL'ISTITUTO PASCALE DI NAPOLI E ALLA SEDE DEL CROM DI MERCOGLIANO (AV).

Domanda:

Chiediamo se è necessario indicare una terna di subappaltatori oppure sia sufficiente elencare le lavorazioni oggetto del subappalto.

Risposta

L'art. 80 comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede: *“È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80”.*

IL R.U.P.
ING. CIRO FRATTOLILLO